



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N° 162/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

VISTO il rinvenimento di un ordigno bellico, avvenuto nel corso di operazioni di manutenzione eseguite ad Ancona, nell'area dello scalo ferroviario di via Marconi in uso alla società "R.F.I. S.p.a.";

PRESO ATTO degli esiti delle riunioni tecniche di coordinamento sinora indette dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, a cui hanno partecipato tutti i soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni, relativamente alle problematiche correlate alle attività di disinnescamento e messa in sicurezza del suddetto ordigno;

VISTA la relazione tecnica redatta dal personale del Reggimento Genio Ferrovieri, quale ente nell'occasione incaricato e preposto alla bonifica del territorio interessato;

CONSTATATO, alla luce delle specifiche determinazioni assunte e fatte proprie dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, che le operazioni di disinnescamento richiedono l'adozione di misure preventive di sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità, con l'obbligo di sgombero di persone, animali e beni mobili entro un raggio di 800 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno bellico in questione;

CONSIDERATA quindi la necessità di assicurare, durante l'intero periodo delle attività di disinnescamento, la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare negli specchi acquei ricadenti nell'individuata area di rischio attraverso l'interdizione dei medesimi ambiti spaziali;

RILEVATA la necessità, per un ordinata gestione degli accosti delle unità da pesca professionali che usualmente attraccano entro gli specchi acquei della zona del “Mandracchio” rientranti nel raggio di sicurezza, di disporre, in via preventiva e sino al termine delle operazioni di disinnescamento dell’ordigno, il temporaneo ormeggio delle medesime presso altre banchine del porto di Ancona;

TENUTO CONTO che i termini della presente Ordinanza e gli intendimenti di carattere tecnico-operativo dalla stessa presupposti sono stati partecipati e condivisi nel corso di specifiche e dedicate riunioni preliminari tenutesi presso la Capitaneria di porto ed alle quali hanno partecipato rappresentanti del ceti peschereccio e diportistico interessati, unitamente al rappresentante del locale porto turistico “Marina Dorica”;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nella giornata di domenica 20 gennaio 2019, dalle ore 05.00 e sino a termine esigenze, entro il sedime dello scalo ferroviario di Via Marconi, in uso alla società “R.F.I. S.p.a.” ed ubicato in prossimità della zona portuale di Ancona denominata “Mandracchio”, si svolgeranno le operazioni di disinnescamento, messa in sicurezza e rimozione dell’ordigno bellico ivi rinvenuto, che prevedono, per l’intera durata dell’attività posta in essere dal Reggimento Genio Ferrovieri a tal fine incaricato, una corrispondente area di rischio così come individuata e perimetrata in rosso nello stralcio planimetrico in allegato 1.

ORDINA

Articolo 1

- Disciplina per la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità -

Per le motivazioni descritte in premessa ed in ossequio alle pertinenti direttive impartite dalla competente Prefettura di Ancona, finalizzate all’attuazione delle procedure di messa in sicurezza e tecniche di bonifica ritenute applicabili nello specifico scenario, nella giornata di domenica 20 gennaio 2019, dalle ore 00:01 e sino al termine delle operazioni di disinnescamento dell’ordigno bellico, negli specchi acquei ricadenti nell’area di rischio individuata nell’allegato 1, è permanentemente interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio con

qualsiasi unità, nonché l'accesso, il transito e la permanenza di qualsivoglia persona. E', altresì, vietata qualunque altra attività, subacquea o di superficie, comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all'esecuzione in sicurezza delle operazioni di disinnesco dell'ordigno.

E' fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità della suddetta area di rischio di non intralciare, nel periodo temporale di cui al "rende noto", in qualsiasi modo, l'attuazione delle procedure di messa in sicurezza, disinnesco e bonifica dell'ordigno bellico. Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività in tal senso previste, a tutte le unità eventualmente in transito, sosta o navigazione in prossimità del limite esterno delle zone di mare portuali interdette è fatto obbligo:

- di procedere, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta e prestando massima attenzione alle comunicazioni radio (sul canale 16 VHF/FM) ovvero agli eventuali segnali provenienti dalle unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia operanti in mare;
- di attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ad ogni disposizione impartita via brevi dall'Autorità di P.S., dall'Autorità Marittima o dalle altre amministrazioni preposte;
- di valutare l'eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva di sicurezza suggerita dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale.

E' fatto, altresì, obbligo a tutte le persone di osservare le disposizioni impartite per la zona delle operazioni dall'Autorità di P.S., dall'Autorità Marittima o dalle altre amministrazioni preposte e/o incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 2

- Disposizioni preventive all'attuazione delle misure di interdizione -

In via correlata al sicuro ed ordinato svolgimento delle attività di cui al "rende noto" e fermi i divieti prescritti nel precedente art. 1, si dispone che, a partire dalle ore 24:00 del 18 gennaio 2019, negli specchi acquei rientranti nell'area di rischio perimetrata in allegato 1, ove usualmente attracca il naviglio da diporto, sono interdette la sosta e l'ormeggio di qualsivoglia unità.

Entro il medesimo termine temporale, le unità da pesca professionale all'ormeggio e/o non operanti nei restanti specchi acquei della zona del "Mandracchio" rientranti nell'area di rischio dovranno temporaneamente ormeggiarsi negli specchi acquei individuati nello stralcio

planimetrico in allegato 2, disponendosi secondo le direttive di accosto preventivamente accordate dall'Autorità marittima, e ciò sino al termine delle operazioni di disinnescamento dell'ordigno. Pari obbligo ricade anche su tutte le unità da pesca che dovessero trovarsi di rientro dalle ordinarie attività di pesca.

Articolo 3
- Disposizioni finali e sanzioni -

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs n.171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

I trasgressori saranno ritenuti direttamente responsabili per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali e/o cose a seguito di comportamenti illeciti dei medesimi. In tal caso, l'Amministrazione marittima viene manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente allo svolgimento delle operazioni di disinnescamento dell'ordigno bellico in premessa specificato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Tenuto conto delle eccezionali esigenze di tempestività operativa presupposte dal presente provvedimento ordinatorio, esso è notificato alle Associazioni ed ai Sodalizi concessionari di specchi acquei rientranti nell'area a rischio, nonché comunicato a tutte le Autorità coinvolte e già attivate per l'evacuazione della popolazione e per garantire la sicurezza degli ambiti territoriali ricadenti entro la zona di pericolo di cui al "rende noto", ivi compresa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per gli ulteriori aspetti di propria competenza.

Ancona, 24.12.2018

F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI

ALLEG. 1

